

Codice A1813C

D.D. 11 dicembre 2023, n. 3042

D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis. Valutazione di impatto ambientale, Provvedimento autorizzatorio unico regionale e contestuale Valutazione di incidenza inerente il progetto "Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO" localizzato nel Comune di Pragelato (TO). Autorizzazione idraulica n. 113/23 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. per "Realizzazione di scogliera i



ATTO DD 3042/A1813C/2023

DEL 11/12/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO:

D. Lgs. 152/2006 art. 27-bis. Valutazione di impatto ambientale, Provvedimento autorizzatorio unico regionale e contestuale Valutazione di incidenza inerente il progetto “Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO” localizzato nel Comune di Pragelato (TO).

Autorizzazione idraulica n. 113/23 ai sensi del R.D. 523/1904 e s.m.i. per “Realizzazione di scogliera in sponda destra del Torrente Chisone”.

Concessione demaniale TO/AT/6714 e autorizzazione idraulica (AI 6209) per “Realizzazione guado nel Torrente Chisone” ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Concessione demaniale TO/OC/6715 per “Occupazione aree demaniali ex alveo del Torrente Chisone per realizzazione dell’Impianto di biathlon nel parterre del Sito olimpico del Salto a Pragelato” ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Comune di Pragelato.

In data 28 marzo 2023 (successivamente perfezionato con prot. n. 49878 del 04.04.2023), il Comune di Pragelato ha presentato al Nucleo centrale dell’Organo tecnico regionale, ai sensi dell’art. 12, c. 1 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006, domanda di avvio della Fase di Valutazione della procedura di VIA e contestuale avvio della Procedura di Valutazione di incidenza, inerente il progetto di “*Realizzazione Impianto di SKIROLL e BIATHLON nel parterre del sito Olimpico del Salto di PRAGELATO*” localizzato nel Comune di Pragelato (TO).

L’intervento, previsto in occasione delle Universiadi del 2025, riguarda la realizzazione di un nuovo stadio di biathlon alla base dei trampolini olimpici esistenti, composto principalmente da un poligono di tiro, una pista con tracciato ad anelli per lo sci di fondo e lo skiroll estivo, un impianto di innevamento programmato ed opere accessorie.

In particolare, per gli aspetti di competenza del Settore, si prevedono le opere idrauliche e l'occupazione delle aree demaniali di seguito elencate:

- a. realizzazione di scogliera in sponda destra idrografica del Torrente Chisone, con funzione di sostegno del tratto di monte della nuova pista di sci di fondo/skiroll, per una lunghezza di circa 240 m, costituita da massi di cava posati a secco, di altezza complessiva variabile fra 3,75 m e 5,10 m, spessore fondazione 1,00 m;
- b. realizzazione di un guado temporaneo nel Torrente Chisone (per collegare due tratti di pista di sci di fondo) costituito da n. 16 tubazioni autoportanti in cls vibrocompresso, diametro 80 cm, affiancate, ricoperte da materiale recuperato in alveo adeguatamente compattato;
- c. occupazione di parte del vecchio alveo del Torrente Chisone, appartenente al demanio idrico, con porzione della pista di sci di fondo/skiroll e dell'area del Poligono di tiro, nel tratto di intervento posto più a valle.

Successivamente è stata avviata la fase di verifica della completezza documentale da parte degli enti preposti al rilascio del parere di competenza.

A tal proposito il Settore scrivente, con propria nota prot. n. 19084 del 4/05/2023 trasmessa al Settore Sport, Responsabile del Procedimento, ha richiesto le seguenti integrazioni:

- verifica al trascinamento dei massi della difesa spondale prevista in sponda destra del Torrente Chisone e loro dimensionamento;
- individuazione del periodo di utilizzazione del guado provvisorio;
- individuazione, negli elaborati progettuali (sezioni trasversali e planimetrie) dei limiti e della quantificazione delle superfici demaniali occupate;
- approfondimenti in merito alla compatibilità idraulica dell'intervento in progetto con le condizioni di dissesto, in particolare nei confronti dei fenomeni di esondazione, poiché parte delle opere previste in sponda destra ricadono in area di esondazione a pericolosità molto elevata EeA riportata nella *Carta geomorfologica e dei dissesti* del PRGC e nel Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.), coincidente con lo scenario di pericolosità H del PGRA (aree interessate da alluvione frequente).

Dall'esame di tali integrazioni, pervenute in data 12/06/2023 con prot. 12981, emerge che:

- è stata effettuata la verifica a trascinamento e dimensionati i massi della scogliera;
- è stato individuato il periodo di utilizzazione del guado dal 1° novembre 2024 al 31 marzo dell'anno successivo, in occasione delle gare di biathlon di livello internazionale;
- sono state quantificate le aree demaniali occupate dalle opere in 9.073,50 mq;
- in merito all'aspetto di compatibilità idraulica dell'intervento, è stato evidenziato che il dissesto riportato nella Carta Geomorfologica e dei dissesti del PRGC vigente, nel PAI e poi ripreso nel PGRA, non considera le opere di mitigazione realizzate per le Olimpiadi Torino 2006. Sono state aggiornate le verifiche idrauliche con la topografia attuale dell'alveo nello stato di fatto e con le opere previste nel progetto in esame. Da queste ultime si evince che le piene con TR200 sono contenute nell'alveo inciso del T. Chisone, e interessano solo in minima parte un'area a valle non oggetto di intervento.

In data 6/07/2023 si è svolto un sopralluogo congiunto con tutti i soggetti coinvolti.

Successivamente, in sede di riunione della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 13/07/2023, il Settore Sismico ha rilevato la criticità dell'intervento di sbancamento del tratto di versante, posto in destra orografica del Torrente Chisone, compreso fra le sezioni 8-18 del progetto (elaborato CPPB_C_D_PT_013_1), in quanto costituito da depositi gravitativi e avente acclività rilevante. Pertanto, a fronte della proposta di modificare il posizionamento planimetrico di parte della difesa traslandolo verso l'alveo, il Settore scrivente ha richiesto nuove verifiche idrauliche volte a dimostrare che tale modifica non crei interferenza con il deflusso della portata con TR200 anni.

Dall'esame delle nuove verifiche idrauliche, pervenute in data 13/10/2023 con prot. 17050, si rileva che la modifica della sezione di deflusso nel tratto sopra riportato di lunghezza circa 100 m, consistente nello spostamento verso l'alveo della difesa spondale di circa 2,00 m, non produce alcuna significativa modifica del regime idraulico del corso d'acqua, né determina alcun aggravio del rischio idraulico lungo la sponda opposta. La quota di sommità delle opere di difesa è superiore in ogni caso al livello di piena con TR200, garantendo la stabilità della sponda nel tratto in cui verrà realizzata la nuova pista a ridosso della stessa.

In sede di successiva riunione della Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 7/11/2023 il settore scrivente ha evidenziato la completezza delle integrazioni pervenute e pertanto l'ammissibilità dell'intervento.

Considerato pertanto l'esito favorevole dell'istruttoria è possibile rilasciare le seguenti concessioni:

1. **Concessione demaniale TO/AT/6714** ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 per realizzazione di guado temporaneo descritto al punto b) sopra riportato: la concessione è gratuita (come disposto nella Tabella Canoni approvata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021) e rilasciata per **anni due** dalla data del provvedimento finale della Conferenza sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;
2. **Concessione demaniale TO/OC/6715** ai sensi del Regolamento 10/R del 16/12/2022 per occupazione di pertinenza idraulica demaniale descritta al punto c) sopra riportato: la concessione è rilasciata per **anni diciannove** dalla data del provvedimento finale della Conferenza e comporta il pagamento del canone pari ad € 2.00700 (come disposto dalla Tabella Canoni approvata con D.D. n. 3484 del 24.11.2021, come rettificata dalla D.D. n. 3928 del 28.12.2021) sulla base dello schema di disciplinare, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata;

La presente determina viene trasmessa alla Conferenza dei Servizi (ultima riunione convocata con nota prot. 51492 del 29/11/2023) nell'ambito del procedimento di cui all'art. 27bis c. 7 del D.Lgs. 152/2006 per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento il richiedente deve provvedere a firmare digitalmente i disciplinari ed a versare i ratei mensili del canone demaniale dell'anno in corso nell'esercizio 2023, entro 30 giorni dalla richiesta pena la cessazione della concessione ai sensi dell'art.17, comma 1, lettera c) del Regolamento.

La richiesta di cui all'articolo 12 del Regolamento avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi.

Dato atto che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio delle concessioni demaniali in questione è avvenuto nei termini di legge.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla DGR 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- Vista la D.G.R. 9 dicembre 2015, n. 18-2555 "Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. n. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64- 7417 del 7/4/2014";
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- Visti gli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 23/2008;
- Visto il regolamento regionale di contabilità n. 9 del 16/07/2021;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Pragelato ad eseguire gli interventi previsti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all'intervento progettato potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. dovranno essere eseguiti accuratamente i calcoli di verifica di stabilità strutturale della scogliera nei riguardi di tutti i carichi e le azioni di progetto, ai sensi delle Norme Tecniche sulle costruzioni vigenti (D.M. 17/01/2018);
3. il piano di appoggio della fondazione della scogliera in progetto dovrà essere posto ad una quota comunque inferiore di almeno 1,00 m rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate, fatta salva la presenza di substrato roccioso;
4. la scogliera in progetto dovrà essere risvoltata nella terminazione di monte e valle, per un tratto di sufficiente lunghezza e idoneamente immorsata nell'esistente sponda;
5. il paramento esterno dell'opera di difesa dovrà essere raccordato con il profilo spondale esistente senza soluzione di continuità;
6. la scogliera in progetto dovrà essere realizzata con massi di cava posizionati in modo da offrire

reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall'alveo di corsi d'acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,30 m³ e peso superiore a 8,0 kN;

7. l'attraversamento con guado dovrà essere realizzato in modo da raccordare il fondo scorrevole delle tubazioni con la quota del fondo naturale del corso d'acqua, sia a monte che a valle, evitando improvvise e puntuali variazioni del profilo di fondo alveo;
8. il guado dovrà essere mantenuto in esercizio dal 1° novembre al 31 marzo dell'anno successivo, a partire dall'anno 2024; al termine di tale periodo dovrà essere smantellato e dovranno essere ripristinate le condizioni preesistenti dell'alveo;
9. per l'utilizzo del guado, dovrà essere predisposto idoneo piano di gestione, che dovrà prevedere tutte le necessarie misure da attuarsi per consentirne l'utilizzo in sicurezza da parte degli utilizzatori, in riferimento al possibile aumento dei livelli idrici in alveo, con individuazione di adeguati tempi di preavviso di piena. Occorrerà inoltre, individuare misure per evitare l'accesso e l'utilizzo del guado da parte di persone e mezzi non autorizzati, nonché prevedere le necessarie azioni di presidio da effettuarsi durante i periodi non lavorativi e/o festivi ed in generale tutti gli accorgimenti da attuare ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità;
10. il materiale litoide demaniale, proveniente dagli scavi in alveo, dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
11. le sponde e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
13. è a carico del soggetto richiedente l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
14. la presente autorizzazione ha validità per mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza dello stesso, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali

eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto richiedente, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;

15. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quegli interventi che saranno necessari, sempre previa autorizzazione;
16. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che della sponda, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;
17. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche all'opera, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che l'opera stessa sia, in seguito, giudicata incompatibile in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
18. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà il Settore scrivente ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
19. il soggetto richiedente dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Città Metropolitana di Torino l'inizio dei lavori nonché il nominativo del Tecnico Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione, il richiedente dovrà inviare dichiarazione del D.L. attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato; **in particolare per quanto riguarda il guado dovrà essere comunicato l'inizio ed il termine del periodo di esercizio (date di inizio realizzazione e completamento della rimozione).**

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto dovrà attenersi a quanto previsto dalla LR 37/2006 e dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, in merito alla compatibilità delle lavorazioni con gli ambienti acquatici; la Ditta esecutrice dovrà eventualmente acquisire la prescritta autorizzazione da parte della Città Metropolitana di Torino – Servizio Tutela della Fauna e della Flora per tutte le lavorazioni in alveo che comportino la messa in secca di un tratto del corso d'acqua, al fine di consentire il recupero della fauna ittica.

di esprimere **parere favorevole di compatibilità idraulica** ai sensi della DGR 9/12/2025 n. 18-2555 per l'occupazione con parte della pista di skirol/sci di fondo e del poligono di tiro del biathlon di aree potenzialmente allagabili da parte del Torrente Chisone in destra idrografica;

di concedere al Comune di Pragelato (Codice Fiscale 85003290013/Partita IVA 04935390015)

- l'occupazione di area demaniale per la **realizzazione di un guado temporaneo nel Torrente Chisone (di cui al Disciplinare allegato TO/AT/6714)**;
- l'occupazione di area demaniale per la **realizzazione di porzione della pista di sci di fondo/skiroll e del Poligono di tiro (di cui al Disciplinare allegato TO/OC/6715)**,

nel Comune di Pragelato, come individuati negli elaborati tecnici esaminati in Conferenza dei Servizi;

di richiedere il canone e la firma dei disciplinari di concessione secondo quanto stabilito dall'art.12 del Regolamento;

di approvare gli schemi di disciplinare di concessione allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

di stabilire:

- a) la decorrenza delle concessioni dalla data del provvedimento finale rilasciato dalla Conferenza;
- b) che l'utilizzo dei beni demaniali ha inizio solo dopo l'assolvimento degli adempimenti previsti dall'art. 12 del Regolamento;
- c) che la richiesta di cui all'articolo 12 avviene a seguito del ricevimento del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi;
- d) che, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento, la mancata firma dei disciplinari o del versamento del canone entro i termini di cui all'art. 12 comportano la cessazione delle concessioni;
- e) la durata della concessione TO/AT/6714 di cui al punto 1) in anni 2 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- f) la durata della concessione TO/OC/6715 di cui al punto 2) in anni 19 subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;
- g) che il rateo del canone annuo 2024 della concessione TO/OC/6715 sarà calcolato dalla data del provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi e verrà incassato sull'accertamento n. 255/2023 del Capitolo 30555 del bilancio finanziario gestionale 2023-2025;
- h) che il canone annuo, fissato in € 2.007,00 è soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, è dovuto per anno solare ed è versato anticipatamente, nel periodo compreso fra il 1° gennaio ed il 28 febbraio dell'anno in corso.
- I) ai sensi dell'art. 11, comma 4 del Regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, l'esonero dal pagamento della cauzione.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I FUNZIONARI ESTENSORI

Arch. Maria Grazia MENNEA

Dott. Geol. Barbara CORAGLIA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana
di Torino)

Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio

Allegato

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TOAT6714 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione per la realizzazione di guado temporaneo nell'alveo del Torrente Chisone in Comune di Pragelato ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Il COMUNE DI PRAGELATO con sede in Piazza Municipio n. 10 - PRAGELATO (TO), Codice Fiscale 85003290013/Partita IVA 04935390015;

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per la realizzazione di guado temporaneo nell'alveo del Torrente Chisone, nel Comune di Pragelato, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione;

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni due** e pertanto con scadenza al **31/12/2025**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E'

fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 23 comma 1 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento del canone.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di PRAGELATO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(firmato digitalmente)

Ing. Bruno Ifrigerio

(firmato digitalmente)

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)

REGIONE PIEMONTE

Codice Fiscale 80087670016

Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino

Pratica TO/OC/6715 - Disciplinare di concessione demaniale

Rep. n° del

Schema di Disciplinare di Concessione per l'occupazione di pertinenza idraulica demaniale (ex alveo Torrente Chisone) in Comune di Pragelato ai sensi della L.R. 12/2004 e s.m.i. e del D.P.G.R. 10/R/2022.

Richiedente: Il COMUNE DI PRAGELATO con sede in Piazza Municipio n. 10 - PRAGELATO (TO), Codice Fiscale 85003290013/Partita IVA 04935390015;

Art. 1

Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la Concessione per l'occupazione di pertinenza idraulica demaniale (ex alveo del Torrente Chisone), nel Comune di Pragelato, come indicato nella documentazione allegata all'istanza di Concessione.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione pertanto, l'amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

Art. 2

Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

La gestione e manutenzione dell'opera concessa deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nel provvedimento di concessione rilasciato con D.D. n..... del .././.. , che si intendono qui integralmente richiamate.

Art. 3

Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per **anni diciannove** e pertanto con scadenza al **31/12/2043**.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente dai sei mesi ai tre mesi prima della scadenza. Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo il concessionario, ferme restando le conseguenze relative all'occupazione senza titolo, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione pregressa sino all'avvenuta regolarizzazione del titolo stesso l'indennizzo che è stabilito dall'Amministrazione regionale sulla base della normativa vigente.

Art. 4

Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, durante l'uso della concessione medesima. E'

fatto divieto al concessionario di cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Al termine della concessione, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario ha l'obbligo di rilasciare l'area e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti e al ripristino dello stato dei luoghi, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti presenti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 5

Canone.

Il concessionario corrisponde alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, determinato sulla base della normativa regionale vigente e soggetto alle variazioni conseguenti a modifiche legislative e regolamentari. Il canone è stabilito, ad oggi, nella misura di € 2.007,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del 30° giorno. Per ritardi superiori a 30 gg. Si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal 31° giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Art. 6

Deposito cauzionale

Il concessionario, ai sensi dell'Art. 11, comma 4 del regolamento regionale emanato con

D.P.G.R. in data 16.12.2022, n. 10/R, è esonerato dal pagamento della cauzione.

Art. 7

Spese per la concessione

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 8

Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 9

Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la sede legale del Comune di PRAGELATO. Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Torino li,

Firma del concessionario (1)

per l'Amministrazione concedente

IL SINDACO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Bruno Ifrigerio

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

(1) L'autenticità della firma del concessionario deve essere accertata ai sensi del D.P.R. 28/1/2000 n. 445 (attraverso esibizione e allegazione all'atto di copia fotostatica del documento di identità oppure con dichiarazione del funzionario ricevente)